

CIRCOLARE N. 38/2020

Besana Brianza, 18 maggio 2020

IVA SUI SERVIZI DI ASPORTO E DI SANIFICAZIONE – COVID-19

Con la presente informativa vorremmo richiamare la Vostra attenzione sulla corretta applicazione dell'IVA in caso di prestazioni di servizi e/o cessioni di beni che riguardano l'attività di asporto di cibi e bevande e di sanificazione degli ambienti lavorativi e/o di esercizi commerciali, operazioni che in questo periodo sono di frequente uso.

CIBO E BEVANDE DA ASPORTO

In seguito all'emergenza epidemiologica COVID-19, molti ristoratori e bar (tra cui anche pizzerie, pasticcerie, gelaterie, ecc.) sono stati costretti a sospendere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e, in attesa dell'autorizzazione a riaprire, hanno iniziato ad effettuare il servizio da asporto, attività per la quale si applica in fattura l'aliquota IVA tipica del bene ceduto e non quella del 10% relativa al servizio di somministrazione.

Sono assimilate alle somministrazioni anche quelle effettuate all'esterno del pubblico esercizio, se il loro «contenuto» è costituito, oltre che da una cessione di beni, anche da una prestazione di servizio, come ad esempio i rinfreschi o i buffet, effettuati con merce, attrezzatura e personale dell'azienda, nel domicilio o nella sede indicata dal cliente ovvero le «piccole somministrazioni» di caffè, cappuccini, effettuate presso uffici, negozi, scuole o enti. Sono incluse tra le somministrazioni di alimenti e bevande anche quelle effettuate mediante apparecchi di distribuzione automatica.

Sono cessioni di beni, invece, le cessioni di «piatti da asporto», senza somministrazione, come ad esempio il «take away», dove il cliente preleva nella sede del ristorante il cibo da consumare altrove ovvero il «food delivery», dove il cliente chiede di farlo consegnare altrove e il trasporto è considerato un semplice servizio accessorio alla cessione di beni. In questi casi, l'aliquota Iva applicabile deve essere individuata a seconda delle componenti che qualificano la preparazione alimentare. L'analisi dovrà essere effettuata in base alle caratteristiche del piatto pronto ceduto:

- si applica l'IVA del 4%, ad esempio, alla cessione di «focacce genovesi all'olio con olive»;
- si applica l'IVA del 10% alla cessione di «prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria»; per la pizza si ritiene applicabile il 10%;
- alla cessione di «estratti o essenze di caffè, di tè, di mate e di camomilla» si applica l'IVA del 10%;
- per i gelati artigianali e le crepes l'IVA del 10%;
- al vino, alle bibite e alla birra l'IVA del 22%.

SANIFICAZIONE e DISINFEZIONE DEI LOCALI

La fatturazione delle spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, per le quali può competere il tax credit del 50% introdotto dal D.L. 18/2020, c.d. Decreto Cura Italia, potrebbe non essere operata correttamente, specie quando l'intervento di sanificazione viene effettuato da soggetti che erogano servizi di pulizie, specializzate e non, e nel documento la prestazione, sia di semplice pulizia che sanificazione, viene addebitata unitariamente, senza alcuna distinzione.

Si precisa che allo stato attuale non sono ancora stati emanati i decreti attuativi che disciplinano il funzionamento del credito d'imposta, così come non è ancora chiaro quali attività potrebbero beneficiare dell'agevolazione e se è necessario esporre in maniera distinta e/o con apposite diciture le voci di spesa per le quali si fruirebbe del tax credit. Tuttavia si potrebbero individuare due diversi ambiti di applicazione dell'IVA a seconda della prestazione effettivamente eseguita:

- attività di mera pulizia dei locali, che sarebbe soggetta a reverse charge ex art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72;
- attività di sanificazione / disinfezione / disinfestazione con attrezzature specifiche, in ottemperanza alle prescrizioni dettate dai protocolli Covid-19, per la quale si applica l'IVA (esposta) secondo le modalità ordinarie.

Alla luce di quanto appena esposto, si consiglia quindi di verificare la correttezza della normativa IVA applicata in fattura a seconda della prestazione eseguita, in quanto la qualificazione dell'intervento a un regime IVA piuttosto che ad un altro o una descrizione molto generica dello stesso potrebbe poi compromettere la spettanza del credito d'imposta introdotto dal Decreto Italia.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento.
Cordiali saluti.

ELBE SRL



Le circolari e gli articoli pubblicati sono consultabili anche sul nostro sito al seguente link
<http://www.elbesrl.it//>